**ALLEGATO “G” AL DISCIPLINARE DI GARA - ACCORDO DI RISERVATEZZA**

**OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento delle forniture e dei servizi necessari al potenziamento dei Sistemi Storage Area Network (SAN)**

In relazione alla procedura di gara indicata in oggetto, con il presente atto si intendono regolamentare gli impegni alla riservatezza conseguenti all’accesso ai documenti (con particolare riferimento alle informazioni contenute nel Capitolato Tecnico) e/o alle informazioni di IPZS e, in generale, gli impegni alla riservatezza riguardanti le informazioni anche tecniche e/o commerciali comunque acquisite dall’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ai fini del presente Accordo, sono da considerarsi confidenziali o riservati tutti i dati e le informazioni, di qualsivoglia natura, in forma scritta e/o orale, cartacea o elettronica, acquisite nel corso della procedura di gara e delle attività correlate all’esecuzione della fornitura.

In particolare, il termine “Informazioni Confidenziali o Riservate” comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

(i) qualsiasi notizia, documento, informazione contenuta nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;

(ii)qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività di IPZS, di cui l’Impresa o il suo personale venisse in qualunque modo a conoscenza;

(iii) qualsiasi informazione inerente segreti tecnici e/o commerciali, nonché informazioni confidenziali, ivi incluse conoscenze pratiche non brevettate ma derivanti da esperienze e da prove o altre informazioni confidenziali di carattere propriamente tecnico e/o d’affari di proprietà di IPZS;

(iv) qualsiasi informazione afferente alle specifiche tecniche e agli aspetti tecnici relativi ai processi di produzione e/o controllo di cui l’Impresa venga a conoscenza;

(v) qualsiasi informazione acquisita presso IPZS sia verbalmente sia per iscritto con riferimento alla fornitura richiesta che sia segnalata quale “confidenziale” o che sia tale che per sua natura si possa ritenere confidenziale.

L’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo deve comunicare a IPZS le generalità dei propri incaricati in possesso delle informazioni confidenziali così come di ogni variazione in merito.

L’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo riconosce che lo stesso è vincolante per sé e per i suoi dipendenti, ausiliari, consulenti, subappaltatori/subfornitori e che gli obblighi assunti con il medesimo resteranno validi sino a quando le informazioni confidenziali condivise non saranno più “confidenziali”.

L’obbligo di confidenzialità e riservatezza concernente le Informazioni Confidenziali perdurerà per 3 anni dalla data di ultimazione delle prestazioni.

L’Impresa dichiara di obbligarsi a che tutte le informazioni riservate di cui l’Impresa medesima o il suo personale venisse in qualunque modo a conoscenza non saranno accessibili a terzi.

IPZS ha facoltà di risolvere l’eventuale contratto di fornitura, salvo il risarcimento del danno, nel caso in cui l’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo non rispetti gli obblighi con lo stesso assunti.

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia fra le parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del presente Accordo e che sia in qualsiasi modo ad esso correlata sarà devoluta all’esclusiva competenza del foro di Roma.

Data, timbro e firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_